

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accordo è stato approvato per conto dell'Unione con la decisione 2011/818/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Tale accordo promuove la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia, su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa e nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazi all'importazione nell'Unione europea di determinati prodotti agricoli originari della Norvegia.

(3) Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dall'accordo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.

(5) Conformemente alla decisione 2011/818/UE, i nuovi contingenti tariffari si applicano dal 1° gennaio 2012. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.

